

S.L.A.I. Cobas per il Sindacato di classe

COORDINAMENTO F.A.O. - FEDERAZIONE AUTISTI OPERAI

via G. Pascoli, 5 30034 MIRA Tel.: +39 041 56.00.258 e Fax.: +39 041 56.25.372
info@slaicobasmarghera.org SEDE NAZIONALE OS : via Rintone, 22 - 74100 TARANTO



Mira, mercoledì 10 novembre 2010

Spett. le DIREZIONE
Ditta - "TURATI OVIDIO s.r.l. -
viale Del Lavoro, 54
37030 COLOGNOLA ai COLLI
[provincia di Verona]

oggetto : comunicazione.-

S'impone, oggi più che mai, un indispensabile intervento chiarificatore della Ns. Organizzazione Sindacale sulla questione inerente l'orario di lavoro fin ad ora applicato in quanto riteniamo che le considerazioni enunciate dalla vostra Direzione Aziendale siano fuorvianti e prive di qualsiasi fondamento rispetto ad una dottrina contrattuale e legislativa che regola, in modo chiaro, la natura di tale istituto e che, certamente, ha inficiato il contenuto delle lettere di assunzione per la totalità del personale viaggiante, oggi, alle vostre dipendenze.

Infatti, la natura stessa della lettera di assunzione, a suo tempo fatta sottoscrivere ai vostri dipendenti autisti, fissava, unilateralmente, la subitanea applicazione di un orario di lavoro distribuito sulle 47 ore settimanali quale unico e indiscutibile vincolo di consenso/assenso al regime del cosiddetto "orario discontinuo" così come viene determinato dall'art. 11 bis del vigente CCNL di categoria.

Al contrario, l'articolato contrattuale, precedentemente richiamato, raccomanda, in termini esaustivi, la priorità di sottoscrivere specifici accordi che accertino la sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione dell'orario di lavoro "discontinuo" e la corretta attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 11 bis del vigente CCNL e non come, unilateralmente, da voi imposto nelle vostre lettere di assunzione.

Pertanto, il requisito essenziale che porta a sancire l'applicazione delle 47 ore settimanali e delle deroghe all'orario successivamente intervenute è la sottoscrizione con le Organizzazioni Sindacali, comprese quelle che, successivamente, hanno riconosciuto il CCNL vigente, di una specifica intesa aziendale/territoriale che sancisca l'applicabilità del comma 1 dell'art. 11 bis in deroga al punto 1 dell'art. 11 del vigente CCNL di categoria.

La contrattazione collettiva, inoltre, a completamento di quanto sopra detto, ha disposto un'ulteriore onere per la ratifica applicativa dell'orario di lavoro nella forma "discontinua" che è quella della sottoscrizione dell'eventuale intesa raggiunta a livello aziendale/territoriale anche da parte di tutti i Lavoratori interessati disponendo, infine, il deposito della stessa presso la sedi, territoriali per competenza, della Direzione Provinciale del Lavoro e degli Istituti Previdenziali a norma di quanto sancito dall'art. 3 del D.L. n. 318 del 1996 convertito nella legge 29 luglio 1996 n. 402 per ottenerne la definitiva e piena efficacia.

E' evidente, quindi, che qualora non si realizzasse, per motivi diversi, l'adesione dei Lavoratori e/o di parte di essi all'accordo raggiunto l'orario di lavoro applicabile resterebbe quello determinato dal punto 1 dell'art. 11 del CCNL di categoria.

L'accordo sottoscritto dalle categorie dei Trasporti della CGIL e della UIL, qualche settimana fa, con la vostra Direzione Aziendale, non ha trovato né l'adesione e né il favore della nostra Organizzazione Sindacale e né tantomeno quella dei nostri associati in quanto lo stesso rappresentava una affrettata e controversa intesa su una serie di questioni che, nei fatti, avrebbero dovuto trovare, viceversa, ulteriori e più approfondite riflessioni rispetto a quelle che in realtà si sono evidenziate poiché ciò che si è definito ha lasciato trasparire solo e soltanto un affrettato e manifesto interesse, da parte della Vs. Direzione Aziendale, nel trovare un accordo che, in tempi rapidissimi, assicurasse una opportuna copertura contro il pericolo di eventuali e spiacevoli ricorsi in sede giudiziaria finalizzati al recupero di una normativa che, fino a quel momento risulta essere imposta, e delle ricadute economiche che, nel frattempo, si sono prodotte.

Cogliamo, quindi, l'occasione per esprimere una breve riflessione di merito sull'accordo sottoscritto con le categorie dei Trasporti della CGIL e della UIL in quanto lo stesso, a nostro opinione, pecca di chiare ed evidenti verifiche sugli strumenti di controllo per una corretta applicazione della conguagliabilità della deroga oraria, pecca di un corretto riconoscimento economico complessivo sull'intera prestazione lavorativa fornita per tutto il tempo in cui il lavoratore è e resta a disposizione dell'impresa, pecca della conseguente considerazione sulla natura risarcitoria e su quella restitutoria che l'indennità di trasferta assume rispetto alla prestazione svolta e del riconoscimento di quantità congrue di straordinario nonché sui mancati effetti che il ricalcolo di questi istituti avrebbero sul T.F.R. .

Non ultimo, l'intesa raggiunta risulta esser priva, all'origine, di una sua funzione preponderatamente essenziale e cioè quella di una rinnovata, immediata e più incisiva discussione economica sulla sua realistica congruità a fronte di richieste di ulteriori prestazioni orarie concesse in deroga posticipandone, in un tempo prossimo, la possibilità di avere un confronto.

A tutto ciò va aggiunta, anche, la questione non meno rilevante rappresentata dalla gestione dell'istituto delle ferie e sulla prioritaria necessità di riaffermare, in maniera categorica, l'imprescindibilità della loro natura di recupero psico-fisico del prestatore d'opera e non certo quello di strumento utilizzato dall'Azienda quale ammortizzatore dei costi organizzativi e strutturali.

E' del tutto evidente, quindi, che una situazione di tale natura richiede una considerazione diversa e maggiormente attenta sulla quale invitiamo la vostra Direzione Aziendale a concretizzare un comportamento che inverta l'attuale fase di aperta e aggressiva ostilità nei confronti della nostra Organizzazione Sindacale e dei nostri associati riportando il piano del confronto su livelli di reale maturità.

Ed è, quindi, su queste aspettative e su queste riflessioni che si auspica un'inversione di rotta rispetto all'attuale condizione dei rapporti, oggi, in essere allo scopo di dare inizio ad un confronto che, seppur nell'asprezza delle reciproche determinazioni, possa esprimere, nel reciproco rispetto dei ruoli, l'inizio di una stagione di nuove e proficue possibilità di dialogo.

Distinti saluti.

SLAI CO.BAS per il SINDACATO di CLASSE
il Coordinatore Regionale : Paolo DORIGO